



COMUNE DI BEVILACQUA
(Provincia di Verona)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E LA TUTELA
DEI CANI E DEI GATTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24 febbraio 2011

INDICE

Titolo I - Principi , definizioni ed ambito di applicazione

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Ambito d'applicazione e definizioni

Titolo II - Cani

- Art. 4 Raccolta delle deiezioni solide
- Art. 5 Museruole e guinzagli
- Art. 6 Aree riservate
- Art. 7 Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 8 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 9 Particolari situazioni
- Art. 10 Tutela dall'aggressività dei cani
- Art. 11 Norme transitorie

Titolo III - Gatti

- Art. 12 Colonie feline

Titolo IV - Disposizioni finali

- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Vigilanza
- Art. 15 Incompatibilità ed abrogazione di norme

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E LA TUTELA DEI CANI E DEI GATTI

Titolo I - Principi , definizioni ed ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione domestica canina e felina, nonché a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori degli animali potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione domestica canina e felina presente nel territorio di Bevilacqua.

Art. 2 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
3. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) entro il terzo mese dalla di nascita o entro 30 giorni dall'acquisizione o dal possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata una specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei suoi trasferimenti di proprietà e/o detenzione. Al cane a seguito dell'iscrizione viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
4. I proprietari o i detentori di cani devono segnalare al Servizio Veterinario dell'U.S.L. di competenza i mutamenti di proprietà, di residenza, la morte, la sottrazione o lo smarrimento dell'animale nel termine di 15 giorni dall'evento.

Art. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, ed in quelle confinanti con le aree di cui al comma 1.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la

viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Titolo II - Cani

Art. 4 - Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:

- a. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b. a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito) possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 250,00= oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 250,00=, nonché al rimborso delle spese sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi.

Se l'asportazione non avviene dopo l'invito da parte di un Pubblico Ufficiale con funzioni di Polizia Giudiziaria, l'autore soggiace a quanto previsto dall'art. 650 del C.P. e cioè l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00=.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 100,00= ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla totale pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.

4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti od appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Art. 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e/o muniti di idonea museruola;
- b. ad avere i cani, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 2, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 2 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico. L'accompagnatore deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 100,00=.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00= a € 125,00=.

7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 100,00=.

8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 100,00=.

9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 6 - Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate e la loro pulizia è a carico del Comune o di Enti convenzionati.

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 100,00=.

Art. 7 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 125,00= fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 5 metri), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
4. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo; la ciotola dell'acqua e del cibo.
5. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
6. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
7. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00= a € 250,00=.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 150,00=, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 - Particolari situazioni

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
2. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o una bicicletta. E' altresì vietato farsi trainare da animali al guinzaglio conducendo biciclette, pattini, o altri acceleratori di andatura da animali al guinzaglio.
4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00= a € 150,00=.

Art. 10 - Tutele dall'aggressività dei cani

1. Per i cani che, per loro indole o mole o carattere possono essere potenzialmente aggressivi, ove sia previsto da ordinanze nazionali si applicano le disposizioni in esse contenute. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nella predetta ordinanza, salvo il fatto che l'omissione non costituisca reato, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00= a € 500,00=.

2. In caso di assenza di speciale normativa nazionale, i cani di cui al punto 1 del presente articolo, compresi coloro i quali abbiano manifestato comportamento aggressivo verso le persone o verso altri animali, devono essere adeguatamente custoditi quando si trovano all'interno di proprietà private mediante recinzioni che ne impediscano la fuoriuscita dalla proprietà e che ne impediscano lo sporgersi sulla pubblica via. Quando circolano su aree pubbliche accompagnati, devono indossare guinzaglio e museruola. Al Sindaco spetta l'individuazione dei casi che rientrano nel presente comma e la comunicazione ai detentori dei cani in questione dei provvedimenti da adottare. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00= a € 500,00=.

Art. 11 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, al fine di impedire la fuoriuscita del cane dalla proprietà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati come pericolosi o potenzialmente aggressivi devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi. Ciò al fine di evitare che il cane possa arrecare danno alle persone che transitano sulla pubblica via sporgendosi, anche parzialmente, dai confini della proprietà. Il termine concesso è di sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto sopra prescritto ai commi 1, 2, 3, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Titolo III - Gatti

Art. 12 - Colonie feline

1. Ai sensi della Legge 281 del 14/08/1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASL, avere in gestione le colonie feline, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
4. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e contenitori e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
5. Chiunque violi il comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 13 - Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo I della Legge 689 del 24/4/81.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio.

Art. 14 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, alla Forza Pubblica e tutti gli organi delegati con Decreto Prefettizio a svolgere attività di accertamento in materia di sanzioni amministrative.
2. Il presente regolamento recepisce tutte le norme di Legge in materia, in particolare la Legge Regionale del Veneto 60/1993, la D.G.R.V. n. 243 del 7.2.2006 e la D.G.R.V. n. 272 del 06/02/2007.

Art. 15 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.